

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - **Deliberazione n. 18 del 22 gennaio 2010**
– **Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno**

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la legge 7 luglio 2009 n.88 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2008, n.18 “ Legge comunitaria regionale” ;

Visto l'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania;

PREMESSO

- che la direttiva 2006/123/CE si propone come obiettivi principali la libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi e la tutela dei diritti dei consumatori ;
- che, per il raggiungimento di tali obiettivi, la direttiva 2006/123/CE contiene una serie di disposizioni volte a semplificare il quadro normativo e amministrativo nel quale agiscono i prestatori di servizi;
- che il recepimento della direttiva rappresenta un passaggio di fondamentale importanza per la realizzazione di un mercato più efficiente, più concorrenziale e con ricadute positive per i consumatori, per il sistema economico e per il tessuto delle imprese;
- che le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, ciascuna per il proprio ambito di competenza, sono tenute ad adeguare entro il 28 dicembre 2009 i propri ordinamenti alle prescrizioni contenute nella direttiva servizi;
- che la Regione approva il presente regolamento al fine di adempiere tempestivamente ed evitare di incorrere in procedure di infrazione;
- che la Regione è chiamata a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività di servizi e ad effettuare un monitoraggio dettagliato dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l'esercizio di tali attività, al fine di verificare la compatibilità del proprio ordinamento interno con la normativa comunitaria e definire adeguati interventi di modifica ;
- che l'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2008, n.18 “ Legge comunitaria regionale” dispone che : “ Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge”;

RILEVATA

- - la necessità di approvare, ai sensi della legge comunitaria regionale legge regionale n. 8/2008, il “Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” che attribuisce alla Giunta regionale il compito di individuare, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della direttiva servizi, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi contenuti nel regolamento stesso;

Acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Presidente ;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare il “Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno ”, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto della Regione Campania, il “Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno” chiedendone l'approvazione con urgenza, visto che la disciplina comunitaria pone l'obbligo di adeguare la normativa regionale nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva entro il 28 dicembre 2009;
- di inviare il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto della Presidenza, Settore 03 Rapporti e Collegamenti con il Consiglio Regionale, Settore 04 Settore Legislativo per gli adempimenti consequenziali di competenza e al Settore Stampa per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE RELATIVA AI
SERVIZI NEL MERCATO INTERNO

Art.1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18 “ Legge comunitaria regionale”, attua nel territorio della Regione Campania la direttiva 2006/123/CE, nell’ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

Art.2

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle attività economiche, svolte senza vincolo di subordinazione, dirette allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni anche a carattere intellettuale.

Art.3

(Compiti della Giunta regionale)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta regionale individua, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5, 6.

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, predispone , in conformità ai principi di semplificazione recati dalla direttiva servizi, la modulistica unificata per le amministrazioni interessate relativa ai procedimenti che ricadono nell' ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione consiliare competente, che si esprime nei termini di cui alla legge regionale 18 ottobre 2005, n. 17 “ Disposizioni per la semplificazione del procedimento amministrativo”.

Art.4

(Accesso ad attività di servizi)

1. L'accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio non può essere subordinato ai seguenti requisiti:

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

Art.5

(Regimi autorizzatori)

1. I regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

2. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed

assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

3. Nei casi di cui al comma 2 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

4. Per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi, che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “ Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

Art.6

(Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)

1. Il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
- b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
- c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
- d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
- e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;
- f) i requisiti, ad eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
- g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari

2. Sono, altresì, incompatibili le disposizioni normative regionali che prevedono la partecipazione diretta o indiretta al rilascio del titolo abilitativo di operatori concorrenti.

Art.7

(Sportello Unico)

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'art 38 della Legge 6 agosto 2008 n.133 , provvede affinché le procedure e le formalità necessarie per l'accesso e l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento possano essere espletate in via telematica, attraverso gli Sportelli Unici competenti per territorio e mediante l'utilizzo della modulistica di cui all'articolo 3 comma 2.

Art.8

(Misurazione oneri amministrativi))

1. La Giunta regionale realizza, d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, la misurazione degli oneri amministrativi (MOA) come prevista dall'articolo 25 del Decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”convertito in legge con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133 al fine di pervenire entro il 31 dicembre 2012 alla riduzione del 25 per cento degli oneri informativi ricadenti sulle imprese.

Art.9

(Clausola valutativa)

1. Il Presidente della Giunta regionale nella sessione comunitaria regionale di cui all'articolo 5 della l.r. n.18/2008, verifica lo stato di avanzamento degli interventi adottati nella materia oggetto del presente regolamento ed i risultati conseguiti.

2. Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto degli effetti prodotti dall'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC

Relazione illustrativa

“Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno ”

Alla fine del 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio dei Ministri UE hanno adottato la direttiva 2006/123/CE sulla libera prestazione dei servizi nel mercato interno (meglio nota come direttiva “Servizi”). Tale direttiva si inserisce nel quadro degli obiettivi primari perseguiti dall’Europa nell’ambito della “strategia di Lisbona”, quali il miglioramento dell’occupazione, la coesione sociale e il raggiungimento di una crescita economica sostenibile.

La direttiva ha fissato il termine del 28 dicembre 2009 per il recepimento da parte degli Stati membri; pertanto la norma statale o regionale incompatibile con la direttiva comunitaria deve intendersi automaticamente caducata e può essere disapplicata dal giudice nazionale nel corso di un giudizio.

La direttiva mira sia a difendere la competitività a livello globale sia a creare più concorrenza nel mercato interno, favorendo così anche la crescita degli Stati membri. In particolare la direttiva, che costituisce il punto d’approdo di un processo legislativo teso a creare, per il 2010, un vero mercato interno dei servizi (prestati dietro corrispettivo economico), si propone 4 obiettivi principali:

- facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi;
- rafforzare i diritti dei destinatari in quanto utenti di tali servizi;
- promuoverne la qualità;
- stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati.

Tale disciplina, nel favorire una maggiore competitività ed equilibrio dei mercati, intende apportare benefici ai prestatori di servizi (in particolare alle piccole e medie imprese), rendendo loro possibile, e soprattutto facile, stabilirsi in un altro Stato membro o fornire temporaneamente i propri servizi, ed ai consumatori, garantendo loro maggiori diritti.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, la direttiva 2006/123/CE prevede in primo luogo una serie di disposizioni volte a semplificare il quadro normativo e amministrativo nel quale agiscono i prestatori di servizi.

In particolare, è richiesto di mantenere un regime di autorizzazione solo se non discriminatorio, giustificato da motivi imperativi di interesse generale e proporzionato, nel senso che l’obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva. Diversamente il provvedimento di autorizzazione deve essere degradato in una dichiarazione che consenta al prestatore di servizi l’immediato inizio delle attività.

La direttiva contiene, inoltre, un elenco di requisiti vietati (articolo 14) che devono essere eliminati e un elenco di requisiti da valutare (articolo 15) sempre in base ai criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

Sotto il profilo della semplificazione delle norme e dei procedimenti, la direttiva chiama in campo le amministrazioni pubbliche centrali, regionali e locali, ciascuna per il proprio ambito di competenza, al fine di adeguare, entro il 28 dicembre 2009 i propri ordinamenti alle prescrizioni nella stessa contenute. Il lavoro che a queste amministrazioni è richiesto è quello di esaminare i regimi di autorizzazione sopprimendo o modificando quelli che non sono conformi ai suddetti criteri. Lo stesso lavoro è richiesto anche rispetto ai requisiti vietati e da valutare, ancora presenti in molti dei procedimenti previsti nei medesimi ordinamenti.

Le Regioni sono state, pertanto, chiamate a riesaminare tutta la disciplina vigente in materia di attività di servizi e ad effettuare un monitoraggio dettagliato dei regimi di autorizzazione e dei requisiti previsti per l’esercizio di tali attività, al fine di verificare la compatibilità del proprio ordinamento interno con la normativa comunitaria e definire adeguati interventi di modifica allo

specifico scopo di cogliere appieno tutte le opportunità che la direttiva offre per crescere e competere sul mercato unico.

Al fine di adempiere tempestivamente ed evitare di incorrere in procedure di infrazione si ritiene necessario che la Regione Campania approvi il presente regolamento attuando la direttiva servizi in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 18/2008 “ Legge comunitaria regionale ”che all'articolo 3 dispone “ Se dalla disciplina comunitaria, dalle decisioni della Commissione europea o dalle sentenze della Corte di Giustizia della Comunità europee deriva un obbligo di attuazione, la Regione, nelle materie di propria competenza, di norma adempie con regolamento o provvedimento amministrativo ovvero con legge”. Quanto all'attuazione degli obblighi comunitari, si riconosce che, ove da questi obblighi non discendano precisi effetti giuridici tali da rendere immediatamente produttive di effetti le norme, spetti alla Regione, nelle materie di competenza regionale, il recepimento delle direttive comunitarie o dare seguito ai diversi obblighi derivanti da atti di istituzioni comunitarie quali Commissione o Corte di Giustizia. Tali sviluppi vengono affidati a regolamenti regionali o provvedimenti amministrativi, in conformità alle pronunce della Corte costituzionale che hanno riconosciuto l'idoneità della direttiva comunitaria a fornire la necessaria base di legalità ai fini della successiva attuazione con atto formalmente amministrativo, che esso abbia o no contenuto normativo (rispettivamente è il caso dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi).

Il regolamento attribuisce, pertanto, alla Giunta il compito di individuare, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della direttiva servizi, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi contenuti nel regolamento stesso(art. 3)

L'articolato si snoda individuando i requisiti vietati per accedere o esercitare le attività di servizi (art. 4), i requisiti vietati per la libera prestazione di servizi (art.6), prevedendo che i regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (art. 5).

Entro 90 giorni la Giunta con proprio atto provvederà ad individuare i procedimenti rientranti nel campo di applicazione della direttiva, nonché a predisporre la modulistica unificata per tutto il territorio recante le procedure semplificate da attivare presso gli Sportelli Unici in via telematica (art.7)

All'articolo 8 è prevista la Misurazione degli oneri amministrativi quale strumento fondamentale nel panorama delle politiche di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione.

Il disegno di legge si compone di nove articoli di cui si illustrano di seguito i contenuti.

All' articolo 1 si esplicita che il regolamento, ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2008, n. 18, attua nel territorio della Regione Campania la direttiva 2006/123/CE, nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

L'articolo 2 prevede l'applicazione delle disposizioni del regolamento alle attività economiche, svolte senza vincolo di subordinazione, dirette allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni anche a carattere intellettuale.

L' articolo 3 definisce i compiti della Giunta regionale, in particolare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, la Giunta regionale individua, nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4, 5, 6 del regolamento.

La Giunta regionale, inoltre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, predisporre, in conformità ai principi di semplificazione, la modulistica unificata per le

amministrazioni interessate relativa ai procedimenti che ricadono nell' ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

L'articolo 4 elenca i requisiti cui non è possibile subordinare l'accesso all' attività di servizi e il suo esercizio. Tali requisiti sono :

a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare:

- 1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
- 2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;

b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;

c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;

d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l'energia;

e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d'interesse generale;

f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;

g) l'obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di aver in precedenza esercitato l'attività in Italia per un determinato periodo.

All'articolo 5 si dispone che i regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

Nelle suddette ipotesi il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo.

Per l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi, che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE, si applica l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L' articolo 6 prevede che il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;

b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;

c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;

d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;

e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l'esercizio di un'attività di servizi rilasciato in Italia;

f) i requisiti, ad eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari

Sono, altresì, incompatibili le disposizioni normative regionali che prevedono la partecipazione diretta o indiretta al rilascio del titolo abilitativo di operatori concorrenti.

L'articolo 7 dispone che la Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 della legge 133 del 2008, provvede affinché le procedure e le formalità necessarie per l'accesso e l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento possano essere espletate in via telematica, attraverso gli Sportelli Unici competenti per territorio e mediante l'utilizzo della modulistica definita dalla Giunta regionale.

All'articolo 8 si è prevista la Misurazione degli oneri amministrativi quale strumento fondamentale nel panorama delle politiche di semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione realizzata dalla Giunta regionale d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, la misurazione degli oneri amministrativi (MOA).

Infine **l'articolo 9** contiene la clausola valutativa in base alla quale il Presidente della Giunta regionale nella sessione comunitaria regionale di cui all'articolo 5 della l.r. 18/2008, verifica lo stato di avanzamento degli interventi adottati nella materia oggetto del presente regolamento ed i risultati conseguiti.

Entro un mese dallo svolgimento della sessione comunitaria, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione nella quale dà conto degli effetti prodotti dall'applicazione del presente regolamento.